

Per effetto dell'interruzione della prescrizione del reato, invece, il termine prescrizionale subisce una interruzione definitiva e lo stesso inizia nuovamente a decorrere dal principio. Sono cause interruttive della prescrizione del reato, a mente dell'art. 160 cp:

- 1) la sentenza di condanna o il decreto di condanna.
- 2) l'ordinanza che applica le misure cautelari personali, quella di convalida del fermo o dell'arresto;
- 3) l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice;
- 4) l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio;
- 5) il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione;
- 6) la richiesta di rinvio a giudizio;
- 7) il decreto di fissazione della udienza preliminare;
- 8) l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
- 9) il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena;
- 10) la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo;
- 11) il decreto che dispone il giudizio immediato;
- 12) il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

Con sentenza pubblicata il 5 giugno 2007, n. 21833, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno posto termine all'annoso e prolungato contrasto giurisprudenziale in ordine alla possibile efficacia interruttiva del corso della prescrizione per effetto dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso ai sensi dell'art. 415-bis del c.p.p... Secondo la Suprema Corte l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. non può affatto rivestire le caratteristiche dell'atto interruttivo della prescrizione, atteso che l'elenco degli atti interruttivi contenuto nell'articolo 160 del Cp deve ritenersi assolutamente tassativo, quale *numerus clausus* integrabile direttamente dal solo legislatore. Atteso lo stato attuale dell'azione penale, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, l'unico atto che determina l'interruzione dei termini di prescrizione è la notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, cosa che peraltro non è ancora avvenuta. E' di palmare evidenza che i termini della prescrizione del procedimento penale de quo attualmente non risultano interrotti.

Tutto ciò premesso, il reato contestato, commesso nel periodo compreso tra i mesi di aprile ed ottobre 2007, prevede una pena massima edittale di anni 6 (sei) (art. 476 c.p.), con palese intervenuta maturazione dei termini di prescrizione, in quanto all'avviso di conclusione delle indagini preliminari non ha fatto seguito alcun atto con efficacia interruttiva della prescrizione nei termini della massima pena edittale. E' evidente che in sede di udienza preliminare potrà essere emessa soltanto una sentenza di proscioglimento, o comunque di non luogo a procedere, per intervenuta prescrizione del reato.

Quanto al rapporto tra azione penale ed azione disciplinare, la disciplina di cui all'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001 prevede:

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.